

# CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**N. 5 DEL 18.05.2018**

**OGGETTO: Campagna irrigua 2018 - Assunzione degli operai avventizi stagionali ex art.121 CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, beneficiari delle garanzie occupazionali di cui all'art. 1, co. 2, Legge Regionale 1 febbraio 2006, n. 4 e ss.mm.ii e art.1, co.1, L.R. 28 giugno 2010 n.14.**

L'anno duemiladiciotto il giorno DICIOOTTO del mese di MAGGIO in Palermo, presso la sede dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, il dott. Marcello Maisano, nominato con D.A. n. 28/GAB del 12.04.2018 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, cui afferiscono i Consorzi di Bonifica di Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, Ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

**VISTO** il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

**VISTA** la Legge Regionale 25 maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della Legge Regionale n. 5 del 28 gennaio 2014, che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 467 del 12 settembre 2017, pubblicato nella G.U.R.S. n. 41 del 29 settembre 2017, con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui all'articolo 13 della L.R. n. 5/2014 e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 468 del 13 settembre 2017, pubblicato nella G.U.R.S. n. 43 del 13 ottobre 2017, con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla L.R. n. 5/2014, articolo 13;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017, con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con D.P.R.S. n. 467/2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017, con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con D.P.R.S. n. 468/2017;

**CONSIDERATO** che, giusta art. 2 comma 4 del D.P.R.S. n. 467/2017, gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017, con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del "mandato senza

rappresentanza” del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, normato ai sensi dell’art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 03/11/2017, con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l’unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell’istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

**VISTA** la circolare dell’Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio 1 Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti, prot. n. 36366 del 22/11/2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed al controllo preventivo degli atti consortili;

**SENTITO** il parere dei consulenti legali dell’Ente appositamente convocati con nota prot. 315 del 08/05/2018;

**VISTO** l’art. 30 Legge Regionale 25/5/1995 n.45;

**VISTO** l’art. 106 Legge Regionale 16/4/2003 n.4;

**VISTO** l’art. 1, comma 2, Legge Regionale 1/2/2006 n.4;

**VISTO** l’art. 1, commi 1 e 2, Legge Regionale 28/6/2010 n.14;

**VISTO** l’art.7, comma 1, Legge Regionale 16/1/2012 n.9;

**VISTI** gli artt. 19 e ss. d.lgs. n. 81/2015 in tema di contratti di lavoro a tempo determinato stagionali;

**VISTO** l’art. 23, comma 1, Legge Regionale 17/3/2016 n.3;

**VISTO** l’art. 8, commi 1 e 2, Legge Regionale 11/8/2017 n.16;

**VISTO** l’art. 98 Legge Regionale 8/5/2018 n.8;

**VISTI** gli artt. 2 e 121 e seguenti del C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica del 28/9/2016;

**VISTO** l’allegato “A1” al sopracitato C.C.N.L.;

**VISTE** le note consortili prot. n.130 del 22/2/2018 e prot. n.215 del 29/3/2018 con le quali sono stati chiesti al Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ed al Servizio 4 – Infrastrutture irrigazione ed enti vigilati, chiarimenti in ordine all’applicazione della suddetta normativa, anche alla luce dei numerosi contenziosi dalla stessa originati;

**CONSIDERATO** che le suddette note sono rimaste prive di riscontro;

**CONSIDERATO** che dalle suddette disposizioni legislative regionali si trae l’obbligo per i Consorzi di bonifica di attingere annualmente dagli elenchi dei lavoratori beneficiari delle garanzie occupazionali previste dalle norme medesime, la manodopera da impiegare nei lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali e nell’esecuzione di opere in amministrazione diretta di cui all’art.121 del CCNL di categoria del 28/9/2016, nel rispetto del numero di giornate lavorative a tali soggetti assicurate in base alla fascia di appartenenza ed, in ogni caso, entro i limiti degli stanziamenti all’uopo previsti nel bilancio regionale;

**RITENUTO**, pertanto, che i Consorzi di bonifica non possano sottrarsi all’applicazione della suddetta normativa;

**CONSIDERATO** che in conformità a quanto disposto dall’art.7, co. 1, della L.R. n.7/2012 e sempre nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, i soggetti beneficiari delle garanzie occupazionali previste dall’art.1, co.1, L.R. n.14/2010 (come ulteriormente confermate dall’art.4, co.3, della L.R. n.13/2014 e dall’art.23, co.1, della L.R. n.3/2016) possono essere altresì impiegati per sopperire alle

esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di interventi e/o lavori di manutenzione e ammodernamento delle reti irrigue collettive e delle reti scolanti;

**CONSIDERATO** che gli artt. 19 e ss. d.lgs. n. 81/2015 – in coerenza con le previsioni contenute nella Direttiva 70/1999 – disciplinano oggi la normativa sul contratto a termine prevedendo un regime di specialità per le attività stagionali anche se previste dai CCNL di settore;

**CONSIDERATO** che nel settore in oggetto l'art. 121 del CCNL applicabile prevede precipue attività qualificate come stagionali e, quindi, sottoposte al regime eccezionale e derogatorio;

**CONSIDERATO** che già il d.lgs. n. 368/2001, poi abrogato dal d.lgs. n. 81/2015, prevedeva un regime eccezionale per i lavoratori stagionali;

**RILEVATO** che la giurisprudenza intervenuta ha chiarito che il carattere della stagionalità dei contratti a termine, ferme le previsioni della contrattazione collettiva, concerne il piano temporale e organizzativo delle attività e, quindi, abbraccia l'esigenza di garantire in attività anche ordinarie una forza lavoro maggiore per picchi di esigenze predeterminati a livello temporale;

**CONSIDERATO** che in base a quanto disposto dall'art. 8 della L.R. n. 16/2017 (come modificato dall'art.98 della L.R. n.8/2018) i soggetti beneficiari delle garanzie occupazionali di cui all'art.1, co.2, L.R. n.4/2006 e all'art. 1, co.1, L.R. n.14/2010, devono essere impiegati ai fini di garantire la continuità dei servizi, ancorché abbiano avviato azioni giudiziarie per la trasformazione a tempo indeterminato dei loro contratti di lavoro;

**CONSIDERATO** che in virtù di quanto previsto dall'art.8, co. 2, della L.R. n.16/2017, i soggetti destinatari delle garanzie occupazionali di cui all'art.1, co.2 lett. a), della L.R. n.4/2006 e di cui all'art.1, co.1, della L.R. n.14/2010 (c.d. "cinquantunisti"), possono essere utilizzati, nei limiti delle disponibilità finanziarie sull'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale, per l'esecuzione di opere di salvaguardia del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico fino ad un massimo di 78 giornate lavorative pro capite;

**RITENUTO** che per quanto riguarda l'anno in corso, in base agli stanziamenti di bilancio in atto disposti a tal fine dall'art.23, c.1, L.R. n. 3/2016, dall'art. 8, co.4, L.R. n.16/2017 e dal D.R.S. n. 523 del 17/5/2018 dell'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, questo Ente, in adempimento agli obblighi imposti dalla sopra richiamata normativa regionale deve procedere all'assunzione degli operai e dei braccianti agricoli aventi diritto alle suddette garanzie occupazionali per adibirli, in aggiunta al personale esistente, nei limiti dei sopraindicati stanziamenti di bilancio, all'espletamento delle attività lavorative di carattere stagionale previste dalle norme di legge e contrattuali sopra indicate;

**RITENUTO** che in virtù di quanto disposto dall'art.2 del vigente C.C.N.L. di settore e per quanto imposto dalla sopra richiamata normativa regionale, che prevede termini di durata prefissati ai rapporti stipulati nell'ambito delle garanzie occupazionali, l'assunzione deve essere effettuata con contratto a termine stagionale per un numero di giornate lavorative corrispondenti a quelle assicurate ai beneficiari delle suddette garanzie in base alla fascia di appartenenza ed, in ogni caso, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio regionale;

**RITENUTO**, altresì, che l'assunzione può essere disposta unicamente in favore dei soggetti appartenenti alle suddette categorie per i quali sia accertato il possesso dei requisiti previsti dall'art.122 del vigente C.C.N.L. ed in particolare:

- a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;

- c) l'inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell'elettorato attivo e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi dell'art. 57 del C.C.N.L.;
- d) l'essere di sana costituzione fisica ed immuni da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da esplicare;

**CONSIDERATO** che, ai fini di quanto sopra, prima dell'assunzione ed a pena di decadenza dal relativo diritto, gli interessati dovranno autocertificare, ai sensi del DPR n.445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), mentre l'accertamento del requisito di cui alla lett. d) sarà demandato ad apposita visita medica preassuntiva da parte del medico competente ex art.41, co.2, lett. a) D.Lgs. n.81/2008 giusta disposizione prot. 347 del 15.05.2018;

**RITENUTO** che in forza della modifica introdotta dall'art.98 della L.R. n.8/2018 all'art. 8 della L.R. n. 16/2017, il Consorzio è obbligato a procedere all'assunzione anche di quei lavoratori che, fuoriusciti dal bacino delle garanzie occupazionali per avere ottenuto, in via giudiziale, la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, abbiano subito la risoluzione di tale rapporto in seguito alla riforma della pronuncia giudiziale di conversione del contratto;

**RITENUTO** di dover specificare che il Consorzio è obbligato ex lege ad eseguire le suddette assunzioni nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti nel bilancio regionale e che, pertanto, in forza di quanto disposto dal D.R.S. n.523 del 17/5/2018 (il quale, a fronte di un fabbisogno complessivo di euro 12.694.230,80 ha accordato una copertura finanziaria pari ad euro 11.000,00) è possibile procedere, in atto, alle succitate assunzioni per un numero di giornate pari all'86,65% di quelle previste per ciascuna fascia di appartenenza alle garanzie occupazionali, fatta salva l'eventuale proroga qualora nel corso della stagione irrigua dovessero essere disposti ulteriori stanziamenti per lo stesso titolo;

**VISTA** la nota prot. n. 215 del 29.03.2018 del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, con la quale sono state trasmesse all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, gli elenchi dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali;

**VISTI** i cronoprogrammi per l'avvio al lavoro dei sopraindicati soggetti;

**RITENUTO** che allo stato, tenuto conto delle attuali disponibilità finanziarie e salva l'assegnazione di ulteriori finanziamenti, può provvedersi all'avviamento al lavoro, presso ciascun Consorzio di Bonifica mandatario, dei lavoratori beneficiari delle garanzie occupazionali di cui agli allegati elenchi, limitatamente alle seguenti giornate lavorative:

- a) n° 131 giornate per gli appartenenti alla fascia dei centocinquantunisti;
- b) n° 88 giornate per gli appartenenti alla fascia dei centounisti;
- c) n° 68 giornate per gli appartenenti alla fascia dei settantottisti;

indicate in corrispondenza di ciascun nominativo;

**VISTO** lo schema di contratto allegato alla presente delibera da utilizzarsi per l'assunzione dei sopra indicati lavoratori;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

#### **DELIBERA**

Preso atto di quanto in premessa,

**1)** Ai fini di adempiere agli obblighi imposti ai Consorzi dalla normativa regionale che istituisce, disciplina e proroga le c.d. "garanzie occupazionali", si autorizza l'assunzione, presso ciascun

Consorzio mandatario, con contratto a tempo determinato stagionale, dei lavoratori indicati negli elenchi allegati alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

**2)** Le suddette assunzioni sono autorizzate nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti nel bilancio regionale e, pertanto, in forza di quanto disposto dal D.R.S. n.523 del 17/5/2018, nei limiti di n° 131 giornate lavorative per gli appartenenti alla fascia dei centocinquantunisti, di n° 88 giornate per gli appartenenti alla fascia dei centounisti e di n° 68 giornate per gli appartenenti alla fascia dei settantottisti. I rapporti di lavoro decorreranno, per ciascuno dei lavoratori assunti, dalla data indicata nel relativo contratto ed avranno termine al compimento delle giornate lavorative a ciascuno di essi, come sopra assegnate. Con successiva delibera potrà disporsi l'eventuale proroga dei rapporti, a completamento, totale o parziale, del numero delle giornate lavorative già assegnate, fino al limite massimo previsto per ciascuna fascia, qualora nel corso del corrente esercizio fossero rese disponibili ulteriori risorse finanziarie.

**3)** L'assunzione è subordinata all'accertamento dei requisiti di cui all'art.122 del C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica del 28/9/2016. Al fine dell'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego, i lavoratori sono sottoposti, prima dell'assunzione, a visita medica ai sensi dell'art. art. 41, co.2, lett. a) D.Lgs. n.81/2008; non potranno essere assunti i soggetti giudicati non idonei allo svolgimento delle funzioni da espletare in base alla qualifica di appartenenza giusta disposizione prot. 347del 15.05.2018. In particolare, stante il carattere precipuo e stagionale delle mansioni di assunzione, l'acclarata inidoneità alle mansioni di assunzione non consentirà l'assunzione medesima stante il divieto espresso ad adibire i lavoratori, anche solo parzialmente, a mansioni differenti rispetto a quelle permesse dal carattere stagionale dei contratti a tempo determinato sottoscritti.

**4)** Le assunzioni dovranno essere effettuate mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di carattere stagionale ai sensi dell'art. 121 CCNL in conformità allo schema di contratto che, previa approvazione, viene allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale sono espressamente autorizzati alla sottoscrizione dei suddetti contratti nell'interesse dell'Ente, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'avviamento al lavoro degli aventi diritto, ovvero a delegare la sottoscrizione ed i successivi adempimenti ai dirigenti di ciascun Consorzio mandatario.

**5)** I lavoratori assunti dovranno essere esclusivamente impiegati, in conformità alla qualifica di appartenenza, nel disimpegno dei lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali e nell'esecuzione di opere in amministrazione diretta di cui all'art.121 del vigente C.C.N.L., nonché nelle attività di cui all'art.7, co. 1, della L.R. n.7/2012 e all'art.8, co. 2, della L.R. n.16/2017, entro i limiti ed alle condizioni dalle stesse norme previsti. E', quindi, previsto un onere specifico in capo ai singoli Consorzi mandatarî di adibire i suddetti lavoratori esclusivamente alle attività previste dall'art. 121 CCNL senza disporre alcuna forma, neanche parziale, di *ius variandi* rispetto alle mansioni per le quali vengono assunti ovvero, anche a mansioni diverse (sempre nei limiti della stagionalità del rapporto), ma riconducibili al profilo professionale della stessa Area di inquadramento.

**6)** I lavoratori che, ritualmente convocati, non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella data che sarà fissata per sottoporsi alla visita medica ovvero per la stipula del contratto, verranno considerati rinunciatari e decadranno dal diritto all'assunzione.

**7)** Gli oneri economici correlati alle predette assunzioni troveranno copertura nell'ambito delle somme a tal fine stanziata dalla Regione ed impegnate dall'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale. In nessun caso

potranno essere effettuate assunzioni non assistite dalla necessaria copertura finanziaria, così come sarà causa di anticipata automatica risoluzione del rapporto il mancato apprestamento della necessaria copertura per l'intera durata del rapporto medesimo. Al pagamento delle retribuzioni e relativi oneri si provvederà all'atto dell'accreditamento al Consorzio del contributo regionale appositamente previsto.

**8)** Con separato atto verrà formulata richiesta di intervento finanziario alla Regione Siciliana per il ripianamento degli oneri derivanti dal contenzioso per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine, riversati sugli enti consortili benché gli stessi abbiano agito in adempimento degli obblighi imposti dalla normativa regionale.

**9)** La presente delibera sarà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti e all'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio IV per quanto di competenza

F.to

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Ing. Fabio Bizzini)

F.to

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(Dott. Marcello Maisano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 5 del 18.05.2018 è stata pubblicata all'Albo Consorziale dal 18.05.2018 al \_\_\_\_\_

**Il Responsabile**

*La determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio - sezione Albo Pretorio*

---

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

---

Il Direttore Generale/Capo Settore